

Sentenza del 14/06/2021 n. 86 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

Nessuna intitolazione presente

Massima:

Nessuna massima presente

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

FATTO

Il Comune di Trieste ha notificato alla S.p.A. un avviso di accertamento mediante il quale il Comune recuperava a tassazione euro 145.218 a titolo di Ici, oltre sanzioni e accessori, posto che la Società, per gli anni 2009-2011, non aveva dichiarato il possesso degli immobili in concessione nel Porto di Trieste, né tantomeno versò i tributi in relazione agli stessi.

La Società contribuente impugnò l'avviso di accertamento avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Trieste, assumendo che gli immobili oggetto della tassazione, pure accatastati in categoria D/8 e C/2 con rendita attribuita, sarebbero esenti perché diversamente accatastabili in categoria E/1 (stazioni per trasporto). L'accatastamento in categoria D/8 e C/2, era stato confermato anche dall'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, la quale ha chiarito come lo stesso sia ormai definitivo perché non impugnato né mai contestato.

La Commissione tributaria provinciale di Trieste ha dichiarato inammissibile il ricorso della, perché volto a contestare un classamento catastale definitivo nell'ambito di un giudizio Ici.

Inoltre, i giudici di primo grado hanno respinto anche tutte le altre doglianze svolte dalla ricorrente sia in tema di decadenza dal potere impositivo sia in tema di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

La Società S.p.A. ha quindi proposto appello concludendo per la riforma della pronuncia di primo grado.

Si costituiscono nel presente giudizio sia il Comune di Trieste, sia l'Agenzia delle Entrate controdeducendo e concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.

Motivi della decisione.

L'appello della Società contribuente è infondato.

In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. Sez. 5 sent. 11458/2018).

Va osservato che anche nel presente grado di giudizio le doglianze della società, sono tutte inerenti un dato catastale ormai definitivo. Peraltro l'Appellante, nonostante l'avviso di accertamento si basi su un dato catastale definitivo, neppure dà atto di voler impugnare l'atto attributivo di tale classamento, che resta, così, incontestato.

Va infatti osservato che in tema di ICI, non sono proponibili, avverso l'avviso di accertamento emesso dal comune, doglianze in relazione alla determinazione della rendita, atteso che le stesse devono essere proposte in diversa causa (pregiudiziale rispetto a quella relativa alla liquidazione dell'ICI) e con diverso legittimato passivo (Agenzia del Territorio). (Cass. Ord. N. 9894/2017 conf. Cass. Ord. N. 8070/2019 e Sent. Cass. N. 16125/2010).

Non sussistono pertanto valide ragioni per discostarsi dall'ormai consolidato indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione.

In conclusione corretta risulta la sentenza di primo grado che ha dichiarato inammissibile il ricorso della Società Contribuente.

Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano a favore degli Uffici appellati come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta l'appello della Contribuente e per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00)

per ogni parte costituita, oltre accessori di legge.
